

AC 3444

Dopo il comma 129, aggiungere i seguenti:

129-*bis*. All'art. 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i periodi secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti: « Il divieto è altresì stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette. I titoli abilitativi già rilasciati sono fatti salvi per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale. Sono sempre assicurate le attività di manutenzione finalizzate all'adeguamento tecnologico necessario alla sicurezza degli impianti ed alla tutela dell'ambiente, nonché le operazioni finali di ripristino ambientale ».

129-*ter*. All'art. 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e quelle di stoccaggio sotterraneo di gas naturale sono di pubblica utilità. I relativi titoli abilitativi comprendono pertanto la dichiarazione di pubblica utilità.»;
- b) il comma 1-*bis* è abrogato;
- c) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Le attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi sono svolte con le modalità di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 9 o a seguito del rilascio di un titolo concessorio unico, sulla base di un programma generale di lavori articolato in una prima fase di ricerca, per la durata di sei anni, a cui seguono, in caso di rinvenimento di un giacimento tecnicamente ed economicamente coltivabile, riconosciuto dal Ministero dello sviluppo economico, la fase di coltivazione della durata di trent'anni salvo l'anticipato esaurimento del giacimento, nonché la fase di ripristino finale.».

129-*quater*. All'art. 57, comma 3-*bis*, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, le parole: “con le modalità di cui all'art. 1, comma 8-*bis*, della legge 23 agosto 2004, n. 239, nonché” sono soppresse.

129-*quinquies*. All'art. 1, comma 8-*bis* della legge 23 agosto 2004, n. 239, le parole “ai commi 7 e” sono sostituite dalle seguenti “al comma”.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

comma 129-*bis*. Il comma modifica l'art. 6, comma 17, del D. Lgs. 152/2006, al fine di garantire la massima tutela delle aree marine e costiere protette nonché della fascia di mare compresa nelle 12 miglia dal perimetro esterno di tali aree e dalla linea di costa lungo l'intero perimetro nazionale, estendendo il divieto a tutte le nuove attività *upstream*. La clausola di salvaguardia viene infatti limitata ai soli titoli abilitativi già rilasciati, fino alla naturale vita utile del giacimento e comunque nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale. A tal fine sono quindi consentite le attività di manutenzione per l'adeguamento tecnologico degli impianti e il mantenimento in sicurezza degli stessi, nonché le operazioni necessarie per il ripristino ambientale.



comma 129-ter. Il comma modifica in parte le disposizioni normative introdotte dall'art. 38 del D.L. 133/2014 (c.d. "Sblocca Italia"), in materia di idrocarburi.

Viene, infatti, eliminato il carattere strategico, di indifferibilità e di urgenza delle attività *upstream* sia a terra che in mare, riconoscendo alle stesse soltanto il carattere di pubblica utilità. I titoli abilitativi comportano pertanto la dichiarazione di pubblica utilità delle opere, come già previsto dal D.P.R. 327/2001.

Viene, inoltre, eliminato il piano delle aree, quale strumento di programmazione per le nuove attività *upstream*, mantenendo quindi inalterate le prerogative regionali previste dalla normativa attualmente vigente, in merito al rilascio dei titoli minerari.

Viene, infine, modificato il comma 5 del citato art. 38, prevedendo che oltre ai titoli minerari disciplinati dalla normativa vigente, possa essere rilasciato anche il titolo concessorio unico, introdotto dallo "Sblocca Italia", con una durata complessiva di 36 anni, di cui 6 anni per la fase di ricerca e 30 anni per la fase di coltivazione, facendo comunque salva l'anticipata chiusura dei lavori in caso di esaurimento del giacimento, nonché il relativo ripristino ambientale.

comma 129-quater. Viene modificato il comma 3-bis dell'art. 57 del D.L. 5/2012, prevedendo che, per le infrastrutture lineari energetiche, in caso di mancato raggiungimento dell'intesa, si proceda con le modalità partecipative di cui all'art. 14-quater, comma 3, della legge 241/1990.

comma 129-quinquies. La disposizione modifica il comma 8-bis dell'art. 1 della legge 239/2004, eliminando la possibilità di applicare il citato comma che prevede il coinvolgimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'adozione delle determinazioni in materia energetica, di cui al comma 7 dello stesso articolo.

RELAZIONE TECNICA

Le disposizioni di cui ai commi 129 bis e 129 ter disponendo modifiche prevalentemente di carattere procedurale non determinano effetti finanziari.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito



POSITIVO

NEGATIVO



11 DIC. 2015

Il Ragioniere Generale dello Stato

